

(Adottato con delibera di C.C. n. 12 del 7/4/2004 e modificato con
delibere di C.C. n. 42 del 19/11/2004
e n. 45 del 21/08/2012)

CITTÀ DI CERIGNOLA

SERVIZIO TRIBUTI

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA ADOTTATO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N. 507, COSÌ COME
MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 28/12/1993,
N. 566

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento contempla tutta la materia
concernente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel
territorio comunale sempre che la stessa non sia
disciplinata da apposite leggi e regolamenti.

Per spazi ed aree pubbliche si intendono i luoghi e il
suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio e al
patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà
privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le
strade le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini,
ecc.

ART. 2

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

È vietato occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad
esso sovrastante o sottostante senza specifica
autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Sindaco
su richiesta dell'interessato.

ART. 3

DURATA DELL'OCCUPAZIONE - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile
effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione,
di durata non inferiore all'anno che comportino o meno
l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee tutte le occupazioni di durata inferiore
all'anno.

ART. 4

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, ivi comprese le occupazioni derivanti da denunce di inizio di attività edilizia (DIA), deve farne apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta legale, deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Interventi e Politiche sul Territorio e va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- 1) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
- 2) ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- 3) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- 4) eventuale deposito cauzionale se richiesto dal Comune a titolo cautelativo, valutato in relazione alla tipologia dell'occupazione e all'ubicazione del manufatto, e a garanzia dell'eventuale risarcimento per quelle occupazioni che devono essere precedute da lavori comportanti la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione e da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e anche in caso di piccole occupazioni da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

ART. 5

PRONUNCIA SULLA DOMANDA

Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e il nome del responsabile che viene individuato.

Sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente

provvede entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora l'Ufficio chieda chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso e comincia a decorrere dal ricevimento degli stessi. In caso di diniego sono comunicati al richiedente nei termini medesimi i motivi del diniego stesso.

ART. 6

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E SUO CONTENUTO

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Nell'atto di concessione o di autorizzazione devono essere obbligatoriamente indicati:

1. Cognome e nome dell'intestatario della concessione, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza, se trattasi di persona fisica;
2. Ragione sociale, partita IVA, indirizzo della sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza del rappresentante legale, se trattasi di persona giuridica;
3. Per le associazioni non riconosciute, l'atto concessorio viene rilasciato alla persona fisica che agisce per nome e per conto dell'associazione, rispondendo la stessa personalmente dell'obbligazione tributaria;
4. Luogo della occupazione, indicando ogni relativo dettaglio, ivi compresa la relativa categoria rilevabile dal documento A allegato al presente regolamento;
5. Durata dell'occupazione;
6. Fascia oraria giornaliera dell'occupazione se trattasi di occupazione temporanea (fino a 6 ore, oltre 6 ore e fino a 12 ore, oltre 12 ore);
7. Superficie occupata;
8. Le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene rilasciata:

- senza pregiudizi dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la

rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, riguarda aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Quando si tratta di occupazioni di suolo che insistono su aree pubbliche destinate al commercio, le norme del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la legge 28/3/1991, n. 112, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale n. 248 del 4/6/1993.

ART. 7

OCCUPAZIONI DI URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la salvaguardia della pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato previa preventiva comunicazione con telegramma e consequenziale nulla osta da parte del Servizio Polizia Municipale.

Il concessionario ha l'onere di provare l'urgenza dei lavori.

Il titolo concessorio viene rilasciato a sanatoria previo pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativo deposito cauzionale per la salvaguardia della pavimentazione stradale, deposito che sarà restituito in seguito ad accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 8

ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta a concessione comunale.

ART. 9

ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiali di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ART. 10

AUTORIZZAZIONI AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali, sono soggette al rilascio del titolo concessorio.

ART. 11

OCCUPAZIONI CON TENDE

Per collocare tende e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale.

ART. 12

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili è necessario ottenere la concessione comunale. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ART. 13

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione o la concessione di suolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza.

Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale, costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale. Tale provvedimento per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando i materiali di rifiuto

nei luoghi appositamente indicati nell'atto di concessione o di revoca e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

ART. 14

REVOCA O DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono causa di revoca o decadenza:

- 1) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- 2) Le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suolo;
- 3) L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e regolamenti vigenti;
- 4) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca.

ART. 15

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Parimenti non potrà il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga, in applicazione del presente regolamento.

ART. 16

RINNOVO

I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza e non sono prorogabili.

Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione (sia temporanea che permanente) oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, entro la data di scadenza della stessa, domanda con la quale viene chiesto il rinnovo dell'occupazione e la durata per la quale si richiede alle stesse condizioni e modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Ai fini del calcolo della TOSAP e delle eventuali applicazioni delle percentuali di riduzione, previste ai commi 1 e 8 - dell'art. 45 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni, i periodi relativi a ciascuna autorizzazione o concessione non sono cumulabili tra loro.

ART. 17
OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione o revocate o scadute e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta, così come disciplinato dall'art. 23, 3° comma.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

ART. 18
RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione e il conferimento dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

CAPO II

ART. 19
APPLICAZIONE DELLA TASSA

Ai fini della Tassa "Occupazione di spazi ed aree pubbliche" nel Comune di Cerignola, si applicano le norme previste dal decreto legislativo del 15/11/1993, n. 507, così come modificato dal decreto legislativo 28/12/1993, n. 566, nonché dal presente regolamento.

ART. 20
OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Cerignola.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché per le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private, sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

Sono, infine, soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, e suo regolamento di esecuzione.

ART. 21 ESCLUSIONI

La tassa non si applica:

- a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- b) alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

ART. 22 SOGGETTO PASSIVO

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla durata e alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 23 OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE GRADUAZIONE DELLA TASSA

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione.

A tal fine il territorio del Comune di Cerignola è classificato in tre categorie come da allegato A.

ART. 24 DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la

tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. La
tassa va comunque applicata sull'area delimitata da
transenne, fioriere e quant'altro, qualora la stessa
occupazione inibisca l'uso pubblico dell'area stessa. Non
sono, comunque, soggette a tassazione le occupazioni che, in
relazione alla medesima area di riferimento, risultano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Sia le occupazioni temporanee che quelle permanenti,
eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione
del 10%.

Per le occupazioni temporanee realizzate con
installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in
ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte
eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte
eccedente i 1000 mq.

La tassa è determinata in base alle tariffe previste per
ciascun tipo di occupazione e secondo la classificazione
delle strade, spazi ed aree pubbliche.

Per le occupazioni permanenti, la tassa è annua.

Per le occupazioni temporanee, la tassa si applica in
base alle ore di occupazione ed in base a tariffe
giornaliere così come stabilito dal successivo articolo 25.

ART. 25

GRADUAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN RAPPORTO ALLA DURATA

DURATA DI OCCUPAZIONE	MISURA DI RIFERIMENTO
Fino a 6 ore	riduzione del 50%
Oltre le 6 ore e fino a 12 ore	riduzione del 25%
Oltre le 12 ore	tariffa intera

Per le occupazioni di durata superiore a quattordici
giorni le suindicate misure si riducono del 50%.

ART. 26

RIDUZIONE DI TARIFFE

Oltre alle riduzioni previste direttamente dalla
normativa richiamata dall'articolo 19 si stabiliscono le
seguenti riduzioni di tariffe:

- a) del 60% per le occupazioni, sia temporanee che
permanenti, di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo;
- b) del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti
per la distribuzione di carburante;
- c) del 30% per le occupazioni temporanee con autovetture
di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune;
- d) del 50% per le occupazioni temporanee realizzate per
l'esercizio dell'attività edilizia.

ART. 27

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Sono, inoltre, esenti dal pagamento della tassa (a decorrere dal 1° gennaio 2002) tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche già soggette al pagamento dei canoni di concessione non ricognitori.

3. Le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose.

4. Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato su aree a ciò destinate (taxi e parcheggi a raso) sono - ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettere b) e d), della legge n. 549/1995 - esentate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. Sono, altresì, esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere A, B e C della legge 457/78, purchè regolarmente denunciati e/o autorizzati e per un periodo massimo di mesi tre; nonché degli interventi sul patrimonio edilizio volti alla eliminazione di barriere architettoniche, "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "Sezione Cooperazione Sociale" del registro prefettizio di cui al D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

7. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (art. 3, comma 67, L. 28 dicembre 1995, n. 549).

ART. 28

DENUNCIA

Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche i soggetti di cui all'art. 22 del presente Regolamento devono presentare al Comune di Cerignola apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Tale denuncia da compilarsi su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dei competenti Uffici comunali deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 50 del decreto legislativo 507/1993.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 507/93, la denuncia anche cumulativa, in caso di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 29

PAGAMENTO DELLA TASSA

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, approvato con decreto ministeriale, intestato al Comune di Cerignola.

Il versamento deve essere effettuato:

a) Per le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

Per gli anni successivi, qualora non intervengano variazioni nella consistenza delle occupazioni, detto versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 507/93 il versamento della tassa, in caso di variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si sono verificate.

b) Per le occupazioni temporanee, il versamento della tassa deve essere effettuato dal contribuente all'atto del rilascio della concessione.

Il Servizio competente rilascia la concessione all'occupazione di suolo pubblico previa consegna della ricevuta di versamento in conto corrente postale n. 15862717 intestato al Comune di Cerignola - TOSAP Servizio Tesoreria - 71042 Cerignola, attestante l'avvenuto pagamento della tassa effettuato dal contribuente.

L'importo della tassa dovuta è data dal prodotto tra la tariffa a metro quadrato indicata, per ogni singola fascia oraria e tipologia di occupazione per i metri quadrati occupati e per i giorni di occupazione.

Le strade cittadine e/o i luoghi di occupazione sono classificate in tre categorie secondo l'elencazione di cui all'allegato A).

La tassa, se d'importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta - ai sensi dell'art. art. 50, comma 5 bis, del decreto legislativo 507/19 (comma introdotto dall'art. 10

della legge 29/3/1995, n. 95 di conversione, con modificazione, del D.L. 23/2/1995, n. 41) - in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima.

Il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, su segnalazione del Dipartimento Tributi, comporta la revoca dell'atto di concessione a cura del Servizio Concessorio e l'obbligo, da parte del contribuente, del pagamento in un'unica soluzione delle rate residue fino alla concorrenza dell'importo della tassa oltre alla sanzione ed agli interessi come per legge.

ART. 30

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

In caso di revoca della concessione o autorizzazione, concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico, il contribuente ha diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, rapportata al periodo di revoca, senza interessi.

A tal fine dovrà essere prodotta motivata istanza entro il termine di sei mesi dalla notifica dell'atto di revoca.

ART. 31

SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 507/1993, come modificato dai decreti legislativi n. 471/1997 e n. 472/1997 (recepiti nel regolamento di determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e loro entità approvato con deliberazione consiliare n. 36828 del 21/12/1998).

In particolare:

- 1) Per l'omessa denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51,64.
- 2) Per la dichiarazione infedele si applica una soprattassa pari al 50% della maggiore tassa dovuta.
- 3) Per l'omesso o ritardato versamento, si applica una sanzione pari al 30% della tassa dovuta.

ART. 32

INTERESSI

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto, nella misura

fissata dal decreto legislativo n. 507/1993, come modificata dalla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive.

ART. 33

TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) Occupazione di qualsiasi natura del suolo comunale:
Cat. 1^a € 30,75 annue per mq
Cat. 2^a € 29,28 "
Cat. 3^a € 27,89 "
- b) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo:
Cat. 1^a € 12,30 annue per mq
Cat. 2^a € 11,71 "
Cat. 3^a € 11,16 "
- c) Occupazioni con tende fisse retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico:
Cat. 1^a € 9,23 annue per mq
Cat. 2^a € 8,78 "
Cat. 3^a € 8,37 "
- d) Occupazioni con passi carrabili:
Cat. 1^a € 15,38 annue per mq
Cat. 2^a € 14,64 "
Cat. 3^a € 13,95 "
- Le tariffe suindicate si applicano anche ai passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e di fatto non utilizzati.
- e) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti:
Cat. 1^a € 9,23 annue per mq
Cat. 2^a € 8,78 "
Cat. 3^a € 8,37 "
- f) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture cavi ed impianti in genere ed altri manufatti, destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di pubblici servizi:
la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di essa effettivamente occupata, applicandosi le tariffe annue per Km lineare o frazione così determinate:
Cat. 1^a € 78,00
Cat. 2^a € 60,00
Cat. 3^a € 50,00

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa (N.d.R.: per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture cavi ed impianti in genere ed altri manufatti, destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di pubblici servizi) è determinata forfettariamente moltiplicando il numero delle utenze di ogni società erogatrice di pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente, per la tariffa unitaria pari a € 0,64 per ogni utenza.

La predetta tariffa unitaria di € 0,64 per utenza è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

h) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi:

- la tassa è dovuta nella misura annua complessiva, come di seguito determinata, indipendentemente dalla consistenza effettiva della occupazione:

Cat. 1^a € 25,82

Cat. 2^a € 20,66

Cat. 3^a € 15,49

i) Distributori di carburante:

- occupazione del suolo e sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti per la distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con chiosco insistente su una superficie non superiore a 4 mq.

Per i distributori muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri:

- Centro abitato

Cat. 1^a € 47,83

Cat. 2^a € 45,55

Cat. 3^a € 43,38

- Zona limitrofa € 27,89

- Sobborghi e zone periferiche € 15,49

- Frazioni € 7,75.

Per i distributori di carburante muniti di serbatoio sotterraneo di capacità maggiore a tremila litri la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita si applica con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, sono soggetti alla tassa con l'applicazione delle tariffe previste per ciascun tipo di occupazione.

l) Occupazione del suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi:

- la tassa annua per ogni apparecchio è così fissata:

- Centro abitato

Cat. 1^a € 19,00

Cat. 2^a € 18,00

Cat. 3^a € 17,00

- zona limitrofa € 15,00

- sobborghi e zone periferiche € 11,00

- frazioni € 11,00.

- m) per le occupazioni permanenti poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe di cui alla lettera a) sono ridotte dell'80% nel modo seguente:

Cat. 1^a Da 30,75 a 6,15 annue per mq

Cat. 2^a Da 29,28 a 5,86 "

Cat. 3^a Da 27,89 a 5,58 "

- n) Per le occupazioni permanenti poste in essere in aree mercatali per un solo giorno la settimana e/o per due giorni la settimana le tariffe di cui alla lettera a) sono ridotte rispettivamente ad un terzo (1/3) e a due terzi (2/3). In conseguenza:

- le tariffe per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate in aree mercatali per un solo giorno la settimana sono rideterminate nel modo seguente:

Categorie di strada da Euro a Euro

1^a 41,83 13,94

2^a 34,86 11,62

3^a 27,89 9,29

- le tariffe per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate in aree mercatali per due giorni la settimana sono rideterminate nel modo seguente:

Categorie di strada da Euro A Euro

1^a 41,83 27,89

2^a 34,86 23,24

3^a 27,89 18,59

- o) Per le occupazioni permanenti poste in essere con installazioni di impianti pubblicitari costituiti da tabelle, poster, pannelli elettronici, totem ecc. luminosi e non, le tariffe di cui al punto a) sono calcolate in base alle dimensioni, espresse in metri lineari, della proiezione a terra dell'impianto stesso.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni di suolo pubblico:
- tariffa giornaliera per mq in rapporto alla durata dell'occupazione:

	Fino a 6 ore	Oltre 6 ore e fino a 12 ore	Oltre 12 ore
Categoria 1^	€ 2,65	€ 3,10	€ 4,13
Categoria 2^	€ 1,70	€ 2,54	€ 3,39
Categoria 3^	€ 1,33	€ 1,99	€ 2,65

Le suindicate tariffe si applicano per le occupazioni aventi durata non superiore a 14 giorni e si riducono del 50% per le occupazioni aventi durata superiore a 14 giorni;

- B) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui alla lettera A) si riducono del 60%;
- C) Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, ai sensi dell'art. 45, relativo alla disciplina ed alle tariffe delle occupazioni temporanee, comma 3 del decreto legislativo n. 507/1993, come sostituito dal comma 61, art. 3 della legge n. 549 del 29/12/1995, non sono assoggettate alla tassa;
- D) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applicano le tariffe di cui lettere A) e B);
- E) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, spuntisti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, nonché per le occupazioni a carattere ricorrente, le tariffe di cui alle precedenti lettere A)-B)-C)-D) si riducono del 50%. Sono a carattere ricorrente le occupazioni di suolo pubblico realizzate dal soggetto autorizzato di volta in volta e per almeno sei volte nel corso dell'anno e per l'esplicazione di medesima attività. In ogni caso, non è consentita la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione/concessione;
- F) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte dell'80%;
- G) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 - comma 1 del decreto legislativo 507/93, come integrato dal decreto legislativo 566/93 le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50%. Dette occupazioni se effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.;
- H) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune le tariffe di cui alla lett. A) si riducono del 30%;
- I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe di cui alla lett. A) sono ridotte del 50%;
- L) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, le

tariffe ordinarie indicate nella lettera A) si riducono dell'80%;

M) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 decreto legislativo 507/93, come integrato dal decreto legislativo 566/93, la tassa è determinata in misura forfetaria con le seguenti tariffe:

- 1) Fino a 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 25,82
- 2) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 38,73
- 3) Fino a 1 Km e di durata non superiore a 90 gg. € 33,57
- 4) Fino a 1 Km e di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. € 38,73
- 5) Fino a 1 Km e di durata superiore a 180 gg. € 51,65
- 6) oltre 1 Km e di durata non superiore a 90 gg. € 50,35
- 7) oltre 1 Km e di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. € 58,10
- 8) oltre 1 Km e di durata superiore a 180 gg. € 77,47

ALLEGATO A

Suddivisione del territorio comunale

1) La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, giusta quanto stabilito dalla delibera consiliare n. 28 del 26/2/1984 e successive modificazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

- Piazza Tortora, Corso Gramsci, Piazza G. Di Vittorio, Corso Garibaldi, Piazza Matteotti, Piazza Duomo, Corso Roma, Corso A. Moro, Viale Roosevelt, Via Bologna, Piazza della Libertà, Via F.lli Rosselli, Via Vittorio Veneto, Viale Sant'Antonio, Piazza della Repubblica, Viale G. Di Vittorio, Via Cesare Battisti, Via Puglia, Via XX Settembre, Via Plebiscito, Via Gorizia, Via Trento, Via Trieste, Via Corsica, Piazza San Francesco d'Assisi, Via Paolo Borsellino, Via G. Falcone, Via Solferino, Via Palestro.

Appartengono, inoltre, alla I categoria tutte le strade che immettono e partono dalle aree e spazi pubblici precedentemente elencati, per un tratto lungo mt 15 a partire dall'incrocio con gli spazi ed aree pubbliche di I categoria.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

- Via Osteria Ducale, Via Pasquale Fornari, Via Napoli, Via don Minzoni, Piazza Zingarelli, Via Bovio, Via Santa Maria del Carmine, Via Cap. Luigi Barriello, Via Cap. Raimondo Pece, Via Teodato Albanese, Via Ten. Antonio Paolillo, Via Santa Maria del Rosario, Via Mazzini, Via Cavour, Via Cairoli, Via Dante Alighieri, Via Fanfulla, Via Aurelio Saffi, Via Quintino Sella, Piazza Primo Maggio, Via Giuseppe Pavoncelli, Via Eugenio Curiel, Piazza Guglielmo Marconi, Via Felice Cavallotti, Via Assisi, Via Spoleto, Via Perugia, Via Gubbio, Via Foligno, Via Canne, Strada Tiro a Segno, Viale di Levante, Via Anna Rossi, Via Bari, Via Nizza, Via dei Mille, Via Venezia, Via Marsala.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA

Tutte le altre vie, spazi ed aree pubbliche dell'abitato non menzionati nelle precedenti categorie.